



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Piazza della Repubblica, n. 2 - Cap 62010 TREIA (MC)
C.F. e P.I. 00138790431 - Tel. 0733-218705 - Fax 0733-218709

ORDINANZA N. 30 DEL 26-11-2019

Reg. generale n. 194 del 26-11-2019

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE PER ABBATTIMENTO DI N. 3 PIOPPI RADICATI NELL'AREA VERDE IN LOC. FONTELCI.
--

IL VICESINDACO

Premesso che:

- con determinazione del Funzionario responsabile del III Settore n. 125/570 del 27/09/2018 veniva conferito al Dott. For. Luca Paparelli di Treia (MC) l'incarico professionale per la progettazione della riqualificazione del verde nell'area pic-nic in loc. Fontelci, comprensiva della valutazione sullo stato fitosanitario e fitostatico di n. 3 pioppi (*populus nigra*) radicati in tale area, i quali presentavano cavità nelle zone sommitali dei tronchi oltre a fenomeni di marcescenza a livello dei colletti;
- l'indagine effettuata dallo stesso tecnico in data 29/09/2018 sulle tre alberature in questione evidenziava classi di propensione al cedimento D (abbattere), CD (moderata) e D (abbattere) e così concludeva: *“Tutti gli individui presentano una classe di merito ornamentale considerata irrecuperabile”* e *“..... non solo viene a mancare la principale caratteristica di pregio estetico alla quale sono destinate, ma sono anche a rischio di cedimento strutturale e potenzialmente pericolose”* ed ancora *“L'immediata vicinanza al parcheggio e all'area del parco attrezzata con tavoli e panchine, fa aumentare notevolmente la percentuale di rischio, in quanto gli esemplari sono radicati in una posizione del giardino dove i possibili bersagli sono molteplici e significativi,”*;
- in conseguenza di ciò, venivano, per le vie brevi, impartite disposizioni al competente Settore per monitorare con costanza le condizioni di tali alberature, anche per il tramite dell'operatore economico incaricato della manutenzione del verde pubblico, ed includere l'abbattimento nel più ampio progetto di riqualificazione dell'area;
- le ultime verifiche effettuate con criteri visivi rilevavano significativi peggioramenti degli elementi di criticità, in particolare delle lesioni a livello del colletto, le quali mettevano in evidenza una palese accelerazione del processo di degrado del legno, tale da sconsigliare ulteriori indugi nell'opera di abbattimento;

Ritenuto, pertanto, urgente ed indifferibile l'adozione di un provvedimento *extra ordinem* finalizzato a tutelare la pubblica incolumità tramite l'abbattimento dei tre esemplari di alberature in questione, anche in considerazione dell'approssimarsi della stagione invernale ove

particolari condizioni meteo (vento forte e/o neve) potrebbero agevolare il cedimento degli stessi;

Dato atto che la specie “*populus nigra*” non è compresa nell’elenco di quelle sottoposte a tutela di cui all’articolo 20, comma 1, della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge Forestale Regionale) e che, quindi, non sussiste obbligo di piantagione compensativa ai sensi dell’articolo 23, comma 1, della medesima legge;

Visti gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

al Funzionario responsabile del III Settore l’adozione dei provvedimenti di competenza finalizzati all’abbattimento di n. 3 esemplari di pioppo nero (*populus nigra*) radicati nell’area pic-nic in loc. Fontelci e la piantagione compensativa, nel medesimo luogo, quantunque non espressamente richiesto dalle vigenti norme in materia, ma comunque da prevedersi all’interno del citato progetto di riqualificazione del verde, di un numero di alberature a crescita rapida, con funzione anche ombreggiante, non inferiore a quelle abbattute;

AVVERTE

ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio nei modi e nei termini previsti dall’articolo 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1.034 o, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica è ammesso ricorso al presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall’articolo 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1.199;

DISPONE

- la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line;
- la trasmissione dello stesso al Funzionario responsabile del III Settore per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

IL VICESINDACO
Dott. David Buschittari